

Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Portogallo/Commissione

(Causa T-111/10) ⁽¹⁾

(«FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Programma operativo diretto alla modernizzazione del tessuto economico in Portogallo — Assenza di obiettivi vincolanti precisi e verificabili — Legittimo affidamento»)

(2012/C 138/28)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente, assistito da N. Mimoso Ruiz, P. Moura Pinheiro e J. Silva Martins, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Steiblytė e G. Braga da Cruz, poi A. Steiblytė e P. Guerra e Andrade, agenti)

Oggetto

Domanda diretta all'annullamento della decisione C(2009) 10624 della Commissione, del 21 dicembre 2009, che riduce il contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), concesso al Portogallo a favore del programma operativo «Modernizzazione del tessuto economico», CCI: 1994 PT 16 1 PO 004 (ex FESR rif. 94.12.09.004), con la decisione C(94) 464/3 della Commissione, del 4 marzo 1994, che approva un contributo del FESR

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 113 dell'1.5.2010.

Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012 — Egan e Hackett/Parlamento

(Causa T-190/10) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Registro degli assistenti di ex membri del Parlamento europeo — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla protezione della vita privata e dell'integrità dell'individuo — Protezione delle persone fisiche nei confronti del trattamento di dati personali — Regolamento (CE) n. 45/2001»]

(2012/C 138/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Kathleen Egan (Athboy, Irlanda) e Margareth Hackett (Borris-in-Ossory, Irlanda) (rappresentanti: K. Neary, solicitor, C. MacEochaidh, SC, e J. Goode, barrister)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, N. Görlitz e D. Moore, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: inizialmente H. Kranenborg e H. Hijmans, poi M. Kranenborg e I. Chatelier, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione del Parlamento del 12 febbraio 2010 che nega alle ricorrenti l'accesso ai registri pubblici degli assistenti di ex membri del Parlamento europeo

Dispositivo

1) La decisione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2010 è annullata nella parte in cui essa rifiuta di accordare alle signore Kathleen Egan e Margareth Hackett l'accesso richiesto ai registri pubblici degli assistenti degli ex membri del Parlamento europeo.

2) Il Parlamento è condannato a sopportare le spese sostenute dalle signore Egan e Hackett, nonché a rimborsare gli importi anticipati dalla cassa del Tribunale a titolo di aiuto giudiziario a beneficio della signora Egan.

3) Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 161 del 19.6.2010.

Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — You-Q/UAMI — Apple Corps (BEATLE)

(Causa T-369/10) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo — Marchi nazionale e comunitario denominativi e figurativi anteriori BEATLES e THE BEATLES — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Notorietà — Indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori»]

(2012/C 138/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: You-Q BV, già Handicare Holding BV (Helmond, Paesi Bassi) (rappresentante: G. van Roeyen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agenti)